

Roma, 1 dicembre 2000

CIRCOLARE N. 151/2000**OGGETTO: ORDINE PUBBLICO - PRIVACY - MISURE DI SICUREZZA - LEGGE 3.11.2000, N.235, SU G.U. N.262 DEL 9.11.2000.**

Com'è noto, ai sensi della legge 675/96 chi detiene dati personali deve adottare accorgimenti che garantiscano dal rischio di accesso non autorizzato ai dati stessi, secondo quanto previsto dal successivo DPR n.318/99.

La legge indicata in oggetto ribadisce la vigenza di quell'obbligo e delle sanzioni penali previste in caso di omissione.

Peraltro a coloro che per particolari esigenze tecniche ed organizzative non hanno ancora potuto mettere in atto le misure di sicurezza di cui trattasi, la legge in oggetto concede tempo per regolarizzarsi fino al 31 dicembre 2000. Questi soggetti devono dimostrare la loro particolare situazione redigendo entro il 10 dicembre prossimo un documento avente data certa da cui risulti il piano di sicurezza da adottare e i motivi per i quali è stato necessario il maggior lasso di tempo per l'adeguamento. Ai fini della certezza della data si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 2704 C.C.

Dal 2001 la mancata adozione delle norme di sicurezza costituirà comunque reato. saluti

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.65/00 e 143/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. n.262 del 9.11.2000 (fonte Guritel)

LEGGE 3 novembre 2000, n. 325

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:

a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;

b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.

4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri